

MARIO BERNARDELLI
NOTAIO

37135 Verona • Via Dominutti, 20 • Tel. 045 8008180



mario bernardelli
notaio

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tabella Allegato B del DPR 26/10/1972 n. 642

N. 29502 di Repertorio

N. 13539 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA ASSOCIAZIONE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
"AIL Sezione di Verona ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio

alle ore sedici e minuti quaranta

24 LUGLIO 2019

In Verona, nel mio studio in Via Dominutti al civico n. 20.

Innanzi a me Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente:

LOVATO DANIELE, nato a Moyeuve Grande (Francia) il 20 giugno 1966, domiciliato per la carica in Verona (VR), presso la Divisione clinicizzata e Cattedra di Ematologia dell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma di Verona, Piazzale Ludovico Antonio Scuro n. 10, sede legale dell'Associazione di cui infra, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione - Organizzazione di Volontariato ONLUS "AIL Sezione di Verona ONLUS" con sede in Verona (VR), presso la Divisione clinicizzata e Cattedra di Ematologia dell'Ospedale Policlinico di Borgo Roma di Verona, iscritta al n. VR0288 presso il Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato giusta Decreto Direttoriale n. 29 del 13/10/2017 ed iscritta al n. 82 (VR/570) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato, codice fiscale 93090920237, Associazione di nazionalità italiana e costituita in Italia.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto a mezzo del quale dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione predetta, ritualmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Aggiornamento Statuto associativo decreto legge 117 anno 2017.

Il medesimo comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale dell'assemblea medesima, limitatamente alla parte straordinaria.

Aderendo quindi alla richiesta fattami ed in ottemperanza all'incarico conferitomi io Notaio dò atto e faccio risultare con il presente verbale quanto segue:

Con votazione unanime dell'assemblea viene innanzitutto nominato Presidente dell'assemblea medesima il comparente il

**Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio di
Verona 1**

in data 29/07/2019

N. 4018

Serie 1T

Esente

quale, sotto la propria personale responsabilità, assumendo pertanto la Presidenza della stessa assemblea, constatata e di chiara quanto segue:

- che sono presenti:

* in proprio o per delega n. 28 (ventotto) associati e pertanto la richiesta maggioranza statutaria su n. 47 (quarantasette) associati complessivi aventi diritto al voto, essendo andata deserta la prima convocazione, come dichiara il Presidente, e potendo così l'assemblea deliberare validamente in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati come stabilito dall'art. 13 (tredici) del vigente statuto associativo, trattandosi di proposta di modifica dello stesso statuto associativo;

* il Consiglio di Amministrazione in persona, oltre che di esso componente, Presidente, dei signori, cittadini italiani:

** Maschio Margherita, nata ad Albaredo d'Adige (VR) il 13 ottobre 1944 - Consigliere;

** Tieni Francesco, nato a Isola Rizza (VR) il 16 luglio 1947 - Consigliere;

** Sguizzato Giovanna, nata a Malborghetto Val Bruna (UD) il 12 gennaio 1944 - Consigliere;

** Merlin Giuseppe, nato a Cerea (VR) il 9 marzo 1962 - Consigliere.

Assenti giustificati:

** Pizzolo prof. Giovanni, nato a Zimella (VR) il 16 marzo 1944 - Vice Presidente;

** Zendron Rosetta, nata a San Bonifacio (VR) il 16 aprile 1944 - Consigliere;

** Nadali Gianpaolo, nato a Udine (UD) il 17 settembre 1961 - Consigliere;

** Pedrollo Loreta, nata a Monteforte d'Alpone (VR) il 23 ottobre 1953 - Consigliere;

** Ambrosetti prof. Achille, nato a Verona (VR) il 10 settembre 1949 - Consigliere;

** Krampera prof. Mauro, nato a Trento (TN) il 24 febbraio 1967 - Consigliere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti in persona della signora, cittadina italiana:

** Dal Cero Luciana, nata a Verona (VR) il 6 agosto 1946.

Assenti giustificati:

** Brena dott. Cesare, nato a Verona (VR) il giorno 11 gennaio 1965 - Presidente;

** Piacentini Fiorenza, nata a Verona (VR) il 6 agosto 1943 - Revisore;

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso e constatato il Presidente
dichiara

* di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;

* di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

e pertanto dichiara

validamente costituita, in seconda convocazione, l'assemblea dell'Associazione predetta in sede straordinaria, ritualmente convocata ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Il Presidente, passando ad esaminare l'unico punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, espone all'assemblea medesima le motivazioni e gli obiettivi che hanno portato all'elaborazione di un nuovo testo di statuto associativo ai fini del suo adeguamento al vigente D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore, al D.Lgs. "correttivo" in data 3 agosto 2018 n. 105 ed alla vigente normativa in materia.

A questo punto viene illustrato il nuovo articolato testo dello statuto dell'Associazione, del quale il Presidente propone l'adozione, statuto che comunque è già stato in precedenza messo a disposizione di tutti gli associati e degli organi associativi essendo stato altresì oggetto di ripetuti approfondimenti anche alla luce delle indicazioni pervenute dall'AIL Nazionale.

Il Presidente, pertanto, propone l'adozione del nuovo testo di statuto associativo che viene allegato al presente verbale sotto lettera "A" per formarne parte integrante ed essenziale.

Dopo breve discussione, il Presidente, chiusa la medesima, mette ai voti, per alzata di mano, la suddetta proposta.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto, con i seguenti risultati della votazione, verificati ed accertati dal Presidente:

* associati presenti in proprio o per delega al momento della votazione: 28 (ventotto);

* associati favorevoli: 28 (ventotto);

* associati dissenzienti: 0 (zero);

* associati astenuti: 0 (zero);

e quindi all'unanimità

d e l i b e r a

1) di adottare, approvandolo, in sostituzione del previgente statuto associativo, il nuovo testo di statuto, così come proposto dal Presidente, statuto che si allega al presente verbale sotto lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale mutando, tra l'altro, la denominazione della Associazione da "AIL Sezione di Verona ONLUS" in "Sezione AIL di Verona Organizzazione di Volontariato" in breve "Sezione AIL di Verona ODV";

2) di conferire al Presidente signor DANIELE LOVATO tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla odierna deliberazione predisponendo, sottoscrivendo e presentando tutta la documentazione che dovesse all'uopo rendersi necessaria, utile

od opportuna, anche al fine della conferma dell'iscrizione dell'Associazione al registro delle Organizzazioni di Volontariato da parte della Regione Veneto, delegandolo altresì ad apportare al presente verbale ed allo statuto associativo, tutte le modifiche, varianti ed aggiunte, eventualmente richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dell'assemblea, accertati e proclamati i risultati della votazione, null'altro essendovi da deliberare in sede straordinaria e nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea dell'Associazione in sede straordinaria alle ore diciassette e minuti cinque.

Imposte e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione la quale, come sopra rappresentata, richiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia trattandosi, come sopra esposto, di associazione ONLUS iscritta altresì nel Registro Regionale delle organizzazioni del volontariato.

Il componente dichiara che l'Associazione non è proprietaria di beni immobili ma è proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

- * Autovettura Tipo Citroen C1 - Targata DY744PR;
- * Autovettura Tipo Fiat Doblò - Targata DK020BR;
- * Autovettura Tipo Renault Clio - Targata CV750MD.

Il componente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato. Quest'atto fu da me Notaio letto al richiedente ed a mia interpellanza dallo stesso dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio consta di due fogli di cui sono occupate pagine sette per intero e fin qui dell'ottava pagina e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trentaquattro.

F.to: LOVATO DANIELE

F.to: MARIO BERNARDELLI - NOTAIO

	Allegato "A" all'atto con in numeri	
	29502 di Repertorio	
	13539 di Raccolta	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	<i>“Sezione AIL di VERONA Organizzazione di Volontariato”</i>	
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE	
	Art. 1	
	Denominazione, sede e durata	
	È costituita l'Associazione denominata “Sezione AIL di Verona Organizzazione di Volontariato”, in breve “Sezione AIL di Verona ODV “	
	L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV”, nonché del logo dell'AIL Nazionale.	
	La sede legale è stabilita in Verona.	
	Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Verona ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.	
	L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi	

momento dall'Assemblea degli Associati secondo quanto stabilito all'art. 25.

Art. 2

Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale

La Sezione AIL di Verona ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Verona ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di *Verona* ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'

Art. 3

Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie, nonché il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffu-

sione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie.

Art. 4

Attività

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere del medesimo art. 5:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastruttu-

re del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra

attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare biso-

gni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o

prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-

cazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione potrà in via

esemplificativa e non esaustiva:

a. incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e

scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al

fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una

migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;

b. diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e

delle altre emopatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizza-

zione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da

rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti

dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi preco-

ci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più i-

donei; il tutto anche a mezzo di pubblicazioni a stampa, digitali o su

reti informatiche;

c. stimolare e propugnare la cultura della donazione, promuovendo

momenti di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione

con altre Associazioni aventi finalità analoghe;

d. curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporre l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;

e. sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie ed altre emopatie maligne, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f. offrire alle Istituzioni politiche, amministrative, sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g. contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie ed altre emopatie, anche favorendo l'acquisto di attrezzature scientifiche e apparecchiature sanitarie, e altresì erogando borse di studio e altre forme di sostegno a medici, paramedici e ricercatori di questi settori;

h. promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie ed altre emopatie;

i. potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

j. facilitare gli scambi di informazioni scientifiche - anche finanziando,

ove opportuno, l'acquisto di pubblicazioni per i centri ematologici - e

patrocinare convegni di studio;

k. collaborare, anche finanziariamente e mediante la fornitura di beni,

con le Autorità, i Servizi sanitari e le altre Istituzioni competenti, in via

prioritaria con l'Unità Operativa Complessa di Ematologia dell'AOU

di Verona e della ULSS9 Scaligera, nell'organizzazione e nel migliora-

mento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sani-

taria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e del-

le loro famiglie; le collaborazioni con altri soggetti dovranno essere e-

spressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;

l. fornire orientamento, aiuto e sostegno anche finanziario ai pazienti

e alle loro famiglie;

m. organizzare e garantire strutture di accoglienza e alloggi presso i

centri di cura, nonché servizi di trasporto, per pazienti e loro parenti

che ne avessero necessità.)

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favo-

re di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato

dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del ter-

zo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie

e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti

con apposito Decreto ministeriale. Al Consiglio di Amministrazione

compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO

Art. 5

Risorse e strumenti

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;

b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società limitando:

- l'entità della partecipazione, in ogni caso non maggioritaria;

- il ruolo effettivamente svolto nella partecipata, tale da sostanziarsi in una gestione statico-conservativo del patrimonio;

- l'impiego delle risorse patrimoniali finalizzata alla percezioni di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali;

- la gestione, diretta o indiretta, della partecipata senza rilevanti funzioni di coordinamento e/o direzione come ad esempio la scelte degli organi, l'erogazione di contributi e risorse prevalenti, ecc.

Saranno, comunque, le amministrazioni vigilanti sul Terzo Settore (Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate e Registro Unico del Terzo Settore) a dover vigilare al fine di evitare potenziali abusi anche in tale ambito.

c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;

d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tec-

niche di ogni genere e mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di Verona ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

Art. 6

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dagli associati;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;

f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto dell'Associazione tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 7

Associati

L'Associazione si compone di Associati in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere Associati tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale,

spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Associati sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione con l'annotazione nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati. L'ammissione a associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Associato è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare gli Associati e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

Gli Associati non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Associato e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

Art. 8

Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea in regola con il pagamento delle quote associative;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

Gli associati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari associativi e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri associativi ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti gli Associati hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di Associato

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata solo per gravi motivi e dopo aver ascoltato le

giustificazioni dell'interessato, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto dell'Associato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:

a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;

b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno (6 mesi) e decorsi (1 anno) dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;

- causa di morte.

Gli Associati che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI ASSOCIATIVI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10

Organi ed altre funzioni

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 11

Gratuità degli organi e delle cariche associative – conflitto di interessi

Ai componenti degli organi associativi e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi dell' Associazione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento predisposto da AIL Nazionale.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 12

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati iscritti nel libro degli Associati.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro degli Associati. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per l'annualità nel corso della quale si celebra l'assemblea.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

ART. 13

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) nomina e revoca il Presidente;

c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;

d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;

e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di am-

missione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione degli associati;

g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;

h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;

i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche associative.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati;

c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

ART. 15

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri associati che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun associato. Ogni associato ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior

tempo;

b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;

c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre, fermo il predetto quorum costitutivo dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, anche il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E

VICEPRESIDENTI

ART. 16

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque fino ad un massimo di undici Consiglieri, eletti dall'Assemblea, tra i

propri associati.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica 5 anni e rinnovabile per due mandati.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

ART. 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;

c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;

d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione

di non ammissione;

e) stabilisce la quota associativa annuale;

f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;

g) istituisce eventuali delegazioni;

h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

i) presenta all'Assemblea degli Associati il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Veneto alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per

l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

ART. 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 30 aprile, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

ART. 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vi-

ce Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti;

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 20

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giu-

dizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per 5 anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile per un massimo di due mandati.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO

E TESORIERE

ART. 21

Organo di Controllo

L'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo o un Revisore. L'Organo di Controllo è composto, su decisione degli Associati, da un Sindaco Unico o da un Collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

Dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) presenta all'Assemblea degli Associati, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea degli Associati o il Consiglio di Amministrazione;

d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge,

sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs.

117/2017;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

ART. 22

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non associati – nominando tra essi il Presidente. I componenti durano in carica per 5 anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del gior-

no.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

ART. 23

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;

b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglIMENTO, RINVIO

ART. 24

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 25

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli Associati sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazio-

ne del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 27

Entrata in vigore

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/17, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs n. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver otte-

nuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea conferisce al Consiglio di Amministrazione il mandato ad apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to: Lovato Daniele

F.to: MARIO BERNARDELLI